

DETERMINAZIONE n. 38 del 10 maggio 2022

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno di Funzionario di Area C - posizione economica C1 – con formazione contabile nel ruolo del personale dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

IL DIRETTORE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, con il quale è stata riorganizzata l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito AGEA), ente di diritto pubblico non economico, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n.116;

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 25 marzo 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.106 del 7 maggio 2022, con il quale è stato approvato lo Statuto dell’AGEA;

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 ottobre 2008, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, con il quale è stato approvato il Regolamento del Personale dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in data 2 maggio 2008, con il quale è stato approvato il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agea;

VISTA la deliberazione del Direttore dell’Agenzia n.2 del 27 gennaio 2021, con la quale è stato conferito al dr. Francesco Martinelli l’incarico di Direttore dell’Area Amministrazione per un triennio, a decorrere dal 1° febbraio 2021;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l’articolo 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 è consentito il ricorso, *“all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, concernente le norme in materia di procedimento amministrativo; e di diritto di accesso ai documenti amministrativi nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante il regolamento per la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii., di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n.174, recante norme sull'accesso ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n.68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104 recante norme per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 66 del 15.03.2010 e s.m.i. (artt. 678, comma 9, e 1014, commi 3 e 4) avente ad oggetto la riserva in favore dei volontari delle FF.AA.;

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, e successive modificazioni, concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi, nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «*Codice dell'amministrazione digitale*»;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante “*Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante “*Equiparazioni tra classi delle lauree DM 509/1999 e classi delle lauree DM 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, recante “*Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del DPR n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della L. n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2012 n. 44, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*” e s.m.i.;

VISTA la circolare n.12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, recante istruzioni in materia di *“Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull’utilizzo della PEC”*;

VISTA la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica contenente le *“Linee guida sulle procedure concorsuali”*;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”*, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

VISTO l'art.1, commi 908 e 909 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*.

VISTO il Piano dei fabbisogni di personale dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura triennio 2021– 2023, adottato con Deliberazione n. 31 del 15 novembre 2021, che, rielaborando il precedente Piano Assunzionale 2020-2022, prevede il reclutamento di n. 2 unità di personale di Funzionario di Area C- posizione economica C1-, con formazione contabile, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;

VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Enti pubblici non economici, nonché il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto Funzioni Centrali in cui sono confluiti, fra gli altri, gli Enti Pubblici non Economici;

VISTA la facoltà prevista dall'art. 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56;

CONSIDERATO che l’Agenzia ha la necessità di acquisire la disponibilità di risorse umane con specializzazione contabile da dedicare alla gestione del bilancio comunitario, nonché alle attività di controllo inerenti alle procedure contabili di cui al punto 2, lettere C e D del Reg (UE) n.907/2014;

RITENUTO di dover procedere all’emanazione del bando del concorso per il reclutamento di n. 2 funzionari, con formazione contabile da impiegare nell’ Area Organismo Pagatore e nell’Area Organismo di Coordinamento per la gestione del bilancio comunitario, nel ruolo del personale dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

DETERMINA

Articolo 1 - Posti a concorso

1. È indetto il concorso pubblico, per esami, a n. 2 posti di funzionario di Area C, livello economico C1, con formazione contabile, da inquadrare nei ruoli del personale dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.
2. Il 30 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale dei ruoli dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, appartenente all’Area B ed in possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del bando.
3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente bando, in ragione di sopravvenute esigenze organizzative.

Articolo 2 - Requisiti generali di ammissione

1. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea o familiare, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi, che sia titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
I soggetti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dovranno essere in possesso dei requisiti, se compatibili, di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n.174;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire. Ai fini della verifica del possesso della predetta idoneità, l’Amministrazione procederà a sottoporre a visita medica preventiva di controllo gli aventi titolo all’assunzione in base alla vigente normativa;
- d) posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo;
- e) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - Laurea di primo livello, conseguita ai sensi del vigente ordinamento universitario, appartenente alle classi:
 - L-16 (classe delle lauree in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione) di cui al D.M. n. 270/2004 ed alla classe 19 (classe delle lauree in Scienze dell’amministrazione) di cui al D.M. 509/1999;
 - L-18 (classe delle lauree in Scienze dell’economia e della gestione aziendale) di cui al D.M. n. 270/2004 ed alla classe 17 (classe delle lauree in Scienze dell’economia e della gestione aziendale) di cui al D.M. 509/1999;

- L-33 (classe delle lauree in Scienze economiche) di cui al D.M. n. 270/2004 ed alla classe 28 (classe delle lauree in Scienze economiche) di cui al D.M. 509/1999;
 - nonché ogni altro titolo di studio equipollente ed equiparato in base alla normativa vigente.
- Laurea Magistrale conseguita ai sensi del vigente ordinamento universitario (ex D.M. n. 270/2004) / Laurea Specialistica (ex DM n. 509/1999), equiparate ai sensi del Decreto 9 luglio 2009 del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 233 del 7/10/2009, appartenente alle seguenti classi:
 - Scienze delle pubbliche amministrazioni LM-63 (DM 270/04) – 71/S (DM 509/99);
 - Finanza LM-16 (DM 270/04) – 19/S (DM 509/99);
 - Scienze dell'economia LM-56 (DM 270/04) – 64/S (DM 509/99);
 - Scienze economico-aziendali LM-77 (DM 270/04) – 84/S (DM 509/99);
 - nonché ogni altro titolo di studio equipollente ed equiparato in base alla normativa vigente.
 - Diploma di Laurea delle classi di lauree di possibile equiparazione ai sensi del D.M. 9 luglio 2009, pubblicato sulla G.U.– serie generale- n. 233 del 7 ottobre 2009, nonché ogni altro titolo di studio equipollente a dette lauree in base alla normativa vigente;

I titoli accademici rilasciati dalle Università straniere saranno considerati utili purché riconosciuti equiparati alle lauree suddette ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equiparazione/equipollenza al corrispondente titolo di studio rilasciato dalle università italiane in base alla normativa vigente o della richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione.

2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero per aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

3. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai fini dell'accesso ai posti nella pubblica amministrazione, è richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana, il possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza.

4. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Articolo 3 - Esclusione dal concorso

1. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi o di mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, l'amministrazione dispone in qualsiasi momento l'esclusione dalla procedura concorsuale.

Articolo 4 - Termini e modalità di presentazione della domanda

1. Il candidato dovrà compilare e inviare la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente per via telematica, entro il termine indicato al comma 5, mediante l'utilizzo di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure CIE (carta identità elettronica), compilando l'apposito modulo ed utilizzando la specifica applicazione accessibile mediante collegamento reperibile sul sito istituzionale dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura www.agea.gov.it.

2. Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della domanda di partecipazione al concorso.

3. Al termine della compilazione della domanda l'applicazione restituirà una prima ricevuta – "*sottoscrizione dichiarazioni*" – attestante il recepimento da parte di AGEA dei dati inseriti. Tale ricevuta dovrà essere stampata e firmata, con valore di sottoscrizione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000 delle dichiarazioni rese in sede di compilazione della domanda stessa. Detta ricevuta, una volta sottoscritta, deve essere scansionata, unitamente alla copia fotostatica del documento di identità indicato nella domanda, in un singolo file. Il file così ottenuto deve essere ricaricato nell'applicazione secondo le istruzioni fornite dall'applicazione medesima, completando la procedura di presentazione della domanda.

4. Entro il termine di presentazione della domanda sarà possibile compilare ed inviare una nuova domanda di partecipazione in sostituzione della domanda precedentemente inviata. La data e l'ora di presentazione della domanda di partecipazione al concorso sono certificate e comprovate da apposita "*ricevuta*" elettronica rilasciata al termine della procedura di invio, che il candidato dovrà salvare, stampare, conservare ed esibire quale titolo per la partecipazione alle prove, unitamente al documento di identità in corso di validità. Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, il sistema informatico non consentirà più la compilazione di una nuova domanda di partecipazione, né l'invio della stessa.

5. La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale "Concorsi ed esami". Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo. Si considera prodotta nei termini la domanda di ammissione pervenuta entro le ore 23:59 dell'ultimo giorno utile.

6. Si consiglia di effettuare la compilazione della domanda per tempo, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l'Agenzia non assume responsabilità alcuna. L'Agenzia declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o, per eventuali, interruzioni di collegamento non imputabili all'Agenzia stessa.

7. La presentazione o l'invio delle domande di partecipazione con modalità diverse da quelle sopra indicate comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.

Articolo 5 - Domanda di partecipazione

1. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

- a) il cognome e il nome;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) il codice fiscale;
- d) la residenza (via, indirizzo, numero civico, Comune e codice di avviamento postale);
- e) il domicilio, se diverso dalla residenza;
- f) indirizzo e-mail;
- g) indirizzo pec obbligatorio, presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso;
- h) recapito telefonico;
- i) gli estremi di un documento di identità in corso di validità;
- j) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea o familiare, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi, che sia titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
I soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dovranno essere in possesso dei requisiti, se compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n.174;
- k) il godimento dei diritti civili e politici;
- l) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- m) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
- n) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo;
- o) l'idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce;
- p) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza. In caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico, precisando la data del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- q) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero per aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione;
- r) il titolo di studio posseduto tra quelli previsti, quale requisito di ammissione, all'articolo 2, comma 1, punto e), con l'esatta indicazione dell'Istituzione che lo ha rilasciato e della

data di conseguimento, nonché tutte le informazioni richieste dalla procedura elettronica di accettazione della domanda. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero o in caso di titolo equivalente, devono essere altresì indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo o della richiesta di riconoscimento entro la data di scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione;

- s) l'eventuale possesso di titoli previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ed in particolare l'appartenenza alle categorie destinatarie delle riserve di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, e agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66;
- t) la richiesta, nel caso di candidati diversamente abili, di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap che deve essere opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione, in corso di validità, resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La dichiarazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle procedure preselettive e selettive. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap deve essere allegata durante la compilazione della domanda. Il mancato invio della documentazione non consente all'Amministrazione di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
- u) se intende avvalersi del beneficio di cui all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i., ai sensi del quale il candidato che risulti affetto da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuto a sostenere l'eventuale prova preselettiva. Nella domanda è necessario allegare la certificazione INPS in corso di validità, attestante la percentuale di invalidità riconosciuta.

2. I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti, nell'espletamento della prova preselettiva e delle prove scritte, da personale individuato dall'amministrazione.

3. Eventuali gravi limitazioni fisiche, intervenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate, con certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, e comunicate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it.

4. Il candidato, inoltre, deve prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto del GDPR 679/2016, per gli adempimenti connessi alla procedura di reclutamento e all'eventuale procedura di assunzione.

5. L'Amministrazione non è in alcun caso responsabile per i disguidi nelle comunicazioni causate da caso fortuito, forza maggiore o inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici, dell'indirizzo di residenza o dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), nonché nell'ipotesi in cui la casella di posta elettronica certificata indicata dal candidato sia non più attiva o non in grado di ricevere messaggi (ad esempio, casella di posta elettronica certificata con capacità di ricezione esaurita). Pertanto, è onere del candidato notificare all'Amministrazione qualunque cambiamento dei predetti recapiti e mantenere la casella di posta elettronica certificata attiva e in

grado di ricevere messaggi.

Articolo 6 - Commissione esaminatrice

1. Con determinazione del direttore dell'Area Amministrazione sarà nominata la commissione esaminatrice del concorso, sulla base dei criteri indicati dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nonché dalla Direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n.3.
2. Tale provvedimento sarà pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti, sul portale AGEA all'indirizzo www.agea.gov.it, sezione "Concorsi".
3. La commissione esaminatrice è composta da un presidente e due componenti e può comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non più di tre anni alla data di pubblicazione del bando. In sede di prova orale, la commissione potrà essere integrata da componenti esperti in lingua inglese e in informatica.

Articolo 7 – Prova preselettiva

1. In relazione al numero delle domande pervenute l'Agenzia si riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva, che consisterà in una serie di domande a risposta multipla, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte indicate nel successivo art. 9 del presente Bando.
2. L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura può avvalersi, per l'espletamento delle prove preselettive, di aziende o Istituti specializzati operanti nel settore della selezione e della formazione del personale.
3. Per la soluzione dei quesiti i candidati avranno a disposizione un'ora. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da tre risposte, delle quali solo una è esatta.
4. Con avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura è reso noto il calendario con giorno, ora e luogo e modalità di svolgimento della prova preselettiva. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
5. La valutazione della prova preselettiva è effettuata assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date e -0,33 punti per le risposte errate.
6. All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a massimo trenta volte il numero dei posti messi a concorso nel presente bando. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, nonché i soggetti di cui all'articolo 20, comma 2-*bis*, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
7. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.
8. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova di preselezione secondo le indicazioni contenute nell'avviso di cui al comma 4, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del codice fiscale, nonché della "ricevuta" della domanda rilasciata dal sistema, di cui all'articolo 4, pena l'esclusione dalla procedura

concorsuale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento di una o più sessioni della prova preselettiva nelle giornate programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.

9. La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce garanzia della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana l'eventuale irregolarità della domanda stessa.

10. Durante lo svolgimento della prova preselettiva i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, né avvalersi di codici, raccolte normative, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, appunti di qualsiasi natura, strumenti di calcolo, telefoni portatili e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.

11. È fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della Commissione esaminatrice. In caso di violazione è disposta l'immediata esclusione dal concorso.

12. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte ed il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento delle prove è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura all'indirizzo www.agea.gov.it, nonché con comunicazione individuale all'indirizzo PEC indicato in sede di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle prove medesime. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

Articolo 8 - Prove d'esame

1. Le prove d'esame consistono in due prove scritte e in una prova orale. I candidati che abbiano superato l'eventuale prova preselettiva di cui all'art. 7 sono ammessi a sostenere le prove scritte.

Articolo 9 - Prove scritte

1. Le due prove scritte, di cui la prima a contenuto teorico, volta ad accertare le conoscenze tecniche, la capacità di sintesi, la chiarezza espressiva e la capacità di argomentare, e la seconda nella risoluzione di un caso pratico verteranno su uno o più dei seguenti argomenti:

- economia ed organizzazione aziendale;
- contabilità di Stato e degli enti pubblici;
- elementi di economia pubblica;
- contabilità economico patrimoniale con conoscenza degli standard contabili nazionali OIC e internazionali per il settore pubblico;
- diritto dell'Unione Europea;
- diritto amministrativo;
- organizzazione e funzionamento dell'AGEA.

La durata delle prove sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice.

2. La Commissione esaminatrice assegna a ciascuna delle prove scritte di cui al comma 1 un punteggio massimo di 30 punti. La Commissione esaminatrice, qualora durante la valutazione del compito della prima prova scritta abbia attribuito ad esso un punteggio inferiore a quello minimo stabilito, non procede alla correzione della seconda prova. Accedono alla prova orale i candidati che

abbiano conseguito, in ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 21/30. Il punteggio delle prove scritte è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle due prove scritte.

3. L'assenza anche da una sola delle prove scritte comporta l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.
4. Le ulteriori istruzioni operative saranno comunicate almeno 15 giorni solari prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
5. I candidati si devono presentare nella sede d'esame muniti della ricevuta di presentazione della domanda, di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento delle prove scritte nelle giornate programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.
6. Nel corso delle prove scritte, ai candidati è fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonché di comunicare tra loro. In caso di violazione, la Commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.
7. I candidati possono utilizzare esclusivamente regolamenti comunitari, leggi, atti aventi forza di legge, ivi compresi codici o raccolte normative, purché non commentati o annotati con dottrina e giurisprudenza, i quali non dovranno riportare alcun tipo di appunto manoscritto. Non sono, pertanto, ammessi manuali, circolari ovvero note ministeriali di qualsiasi tipo.

Articolo 10 - Prova orale

1. I candidati, che hanno superato le prove scritte di cui all'articolo 9, sono ammessi a sostenere la prova orale.
2. La prova orale, volta a accertare la preparazione professionale del candidato, consiste in:
 - a. un colloquio sulle materie previste per le prove scritte, individuate dalla Commissione;
 - b. verifica della conoscenza della lingua straniera attraverso la traduzione all'impronta di un brano in lingua inglese;
 - c. verifica della conoscenza di elementi di informatica, con riferimento ai più comuni pacchetti applicativi.
3. La Commissione esaminatrice assegna alla prova orale un punteggio massimo di 30 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30 punti.
4. Con avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura www.agea.gov.it e con comunicazione individuale all'indirizzo PEC indicato in sede di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, almeno venti giorni solari prima dell'inizio della prova orale, è resa nota la sede, la data e l'ora di svolgimento della prova stessa. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione, esclusivamente all'indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nelle prove scritte.

5. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno presso la sede d'esame.

6. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 11 - Voto finale delle prove d'esame e formazione della graduatoria di merito

1. La commissione esaminatrice, dopo aver valutato le prove scritte e la prova orale, procede alla compilazione della graduatoria di merito secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato. Il punteggio complessivo è ottenuto sommando il punteggio ottenuto nelle prove scritte (media aritmetica dei voti riportati nelle prove medesime, come stabilito all'articolo 9) alla votazione conseguita nella prova orale.

Articolo 12 - Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli di riserva e preferenza

1. I candidati inclusi nella graduatoria di merito devono far pervenire all'amministrazione i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva e preferenza, di cui al successivo articolo 13, già indicati nella domanda, a pena di decadenza dai benefici, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it.

Tale documentazione non è richiesta nel caso in cui l'amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni, purché l'Amministrazione e l'Ufficio presso cui la relativa documentazione è depositata siano individuabili in base alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda.

2. Non sono valutati titoli di riserva e preferenza la cui documentazione non è conforme a quanto prescritto nel bando.

3. L'Agenzia si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 71 del citato DPR n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dall'amministrazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

Articolo 13 - Titoli di preferenza e riserva

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di riserva di posti e di titoli di preferenza.

2. In particolare, si applicano le riserve di cui all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e agli artt. 1014, comma 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il Codice dell'Ordinamento militare. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68/99 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.
3. I soggetti appartenenti alla categoria di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 possono avvalersi della riserva dei posti laddove la quota da destinare obbligatoriamente alla predetta categoria non risulti coperta.
4. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria di merito di cui all'articolo 14 nel limite massimo del 50 per cento del totale dei posti di cui al presente bando.
5. Gli eventuali titoli di riserva, nonché i titoli di preferenza, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.
6. I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuiti agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.

Articolo 14 - Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale

1. Sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione, sono dichiarati vincitori, fino a concorrenza dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale, formulata sulla base dei punteggi riportati nelle prove d'esame e tenuto conto dei titoli che danno luogo a riserva e/o a preferenza.
2. La graduatoria finale è approvata con determinazione del Direttore dell'Area Amministrazione ed è pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale “Concorsi ed esami”.
3. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Articolo 15 - Assunzione in servizio

1. La vincita del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione.
2. L'Amministrazione, prima della sottoscrizione del contratto da parte dei candidati dichiarati vincitori, procederà, ai sensi dell'art. 41, comma 2 bis, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'accertamento, mediante visita medica preventiva, dell'idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie di Funzionario di Area C, livello C1 di cui all'Allegato A al Contratto collettivo nazionale del personale non dirigenziale degli Enti Pubblici non Economici, confluito nelle Funzioni Centrali.
3. Il candidato dichiarato vincitore del concorso, in regola con la prescritta documentazione, è invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nel profilo di Funzionario di Area C, livello del ruolo del personale dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.

4. Il trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro è disciplinato dai CCNL del comparto Enti Pubblici non Economici, nonché dal CCNL del comparto Funzioni centrali (in cui è confluita l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura).
5. Se l’avente titolo, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dall’assunzione. In tal caso subentra il primo candidato in posizione utile secondo l’ordine di graduatoria.
6. I vincitori sono sottoposti, per la conferma in ruolo, al periodo di prova ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. Sono esonerati dal periodo di prova i soggetti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.
7. Ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i vincitori devono permanere nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni.

Articolo 16 - Presentazione dei documenti di rito

1. Gli aventi titolo all’immissione in ruolo sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato. Ai sensi dell’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorietà rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.

Articolo 17 - Accesso agli atti del concorso

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Con la presentazione della domanda di iscrizione il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dall’Amministrazione previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente dell’Ufficio Affari Generali, Economato – Cassa e personale dell’Amministrazione.

Articolo 18 – Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro sessanta giorni o entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione o di notifica all’interessato.

Articolo 19 – Informativa sul trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono all'Ufficio Affari Generali, Economato – Cassa e Personale e alla commissione esaminatrice in ordine alle procedure selettive e anche per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione e anche agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA). Il responsabile del trattamento è il dirigente dell'Ufficio Affari Generali, Economato – Cassa e Personale. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate dall'Amministrazione nell'ambito della procedura medesima.
6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.
7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria finale di merito è diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito istituzionale dell'Amministrazione.
8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Art. 20 – Termine e Responsabile del procedimento

1. Il termine presumibile di conclusione della presente selezione è stimato in sei mesi dal termine di presentazione delle domande di partecipazione.
2. La struttura dell'Agenzia incaricata dell'istruttoria delle domande e dell'esecuzione degli adempimenti connessi ai diversi provvedimenti previsti dal presente avviso è l'Area Amministrazione – Ufficio Affari Generali, Economato – cassa e Personale, Via Palestro, 81 – 00185 Roma, presso la quale ciascun candidato potrà conoscere i nominativi dei funzionari responsabili del procedimento e dei provvedimenti relativi.

Art. 21 – Norme di salvaguardia

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si deve fare riferimento alle norme sul reclutamento dell’Agenzia, nonché alla normativa e alle disposizioni contrattuali vigenti, in quanto applicabili.

Nel caso in cui, nel corso dell’iter della selezione, sopraggiungano nuove discipline normative o contrattuali, le stesse troveranno immediata applicazione, restando preclusa la possibilità per l’Amministrazione di emanare un provvedimento finale sulla scorta delle leggi previgenti.

2. L’Amministrazione si riserva in qualunque momento, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso di selezione, nonché di prorogare o riaprire il termine di scadenza.

3. Il presente avviso di selezione costituisce *lex specialis* della procedura e, pertanto, la partecipazione allo stesso comporta, senza riserva alcuna, l’accettazione di tutte le disposizioni ivi contenute.

IL DIRETTORE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE

Francesco Martinelli